

# Regolamento dei controlli interni

## Titolo I Principi generali

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione di un sistema di controlli interni sull'attività del Comune di Modena, secondo quanto stabilito dagli articoli 147 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il sistema dei controlli interni comprende anche il sistema di programmazione e controllo per la gestione del ciclo della *performance* previsto nel regolamento di organizzazione, nonché il regolamento di contabilità.

### Art. 2 – Finalità

1. Il sistema dei controlli interni, da intendersi come strumento di lavoro, di guida e di miglioramento dell'organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell'attività amministrativa svolta dal Comune di Modena, nel rispetto del principio di trasparenza.
2. Il sistema dei controlli interni è diretto a:
  - a) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);
  - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (controllo sugli equilibri finanziari);
  - d) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità);
  - f) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate).

### Art. 3 – Organizzazione

1. Per quanto non indicato dal presente regolamento, la disciplina attuativa delle singole tipologie di controllo è demandata alla Giunta comunale.
2. Il Direttore generale, il Segretario generale e i dirigenti costituiscono le figure sulle quali prioritariamente si incardina la realizzazione del sistema dei controlli.

3. Il regolamento di organizzazione individua le competenze e le responsabilità dei singoli ruoli che fanno parte dell'assetto direzionale dell'Ente, le strutture organizzative deputate alle varie forme di controllo e le modalità con cui garantire il coordinamento tra le medesime.

## **Titolo II**

### **Controllo strategico**

#### **Art. 4 – Finalità**

1. L'attività di controllo strategico è finalizzata a monitorare lo stato di attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio comunale nei documenti di programmazione, attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

#### **Art. 5 – Ricognizione infrannuale**

1. Contestualmente alla verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, da realizzarsi almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Giunta comunale sottopone all'approvazione del Consiglio la ricognizione infrannuale sullo stato di attuazione dei programmi.

2. La ricognizione indica, per ciascun programma contenuto nella Relazione previsionale e programmatica, lo stato di attuazione delle azioni previste, le spese già sostenute per la loro realizzazione e lo stato di attuazione degli investimenti.

#### **Art. 6 – Ricognizione annuale**

1. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo la Giunta comunale sottopone all'approvazione del Consiglio la ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

2. La ricognizione indica, per ciascun programma contenuto nella Relazione previsionale e programmatica, i risultati conseguiti con i relativi indicatori, la spesa sostenuta nell'esercizio e lo stato di attuazione degli investimenti; evidenzia inoltre la congruenza fra gli indirizzi politici e i risultati conseguiti.

## **Titolo III**

### **Controllo di gestione**

#### **Art. 7 – Finalità**

1. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati.

## **Art. 8 – Modalità di effettuazione del controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione si realizza mediante:

- a) la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati e alle attività di competenza di ciascuna unità organizzativa, al fine di valutare l'efficacia dell'azione amministrativa;
- b) la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai ricavi, al fine di verificare l'efficienza e il livello di economicità nella realizzazione dei predetti obiettivi e attività.

2. Le modalità di effettuazione del controllo di gestione sono stabilite nel regolamento di contabilità e nel regolamento di organizzazione.

## **Titolo IV Controllo sugli equilibri finanziari**

### **Art. 9 – Finalità**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto ad assicurare l'equilibrio di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità, anche a fronte di nuove esigenze di intervento pubblico locale insorte in corso d'anno e non previste in sede di bilancio previsionale o a fattori di squilibrio in termini di potenziali maggiori oneri o minori entrate sopravvenute nel corso della gestione.

### **Art. 10 – Modalità di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari si realizza secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità, dalle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dalle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

## **Titolo V Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

### **Art. 11 – Finalità**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile investe tutta l'attività amministrativa dell'Ente e ha la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

### **Art. 12 – Modalità di controllo nella fase preventiva**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del dirigente competente o suo delegato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile e/o al visto attestante la copertura finanziaria.

2. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al comma 1, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

3. Sulle determinazioni e su ogni altro atto a rilevanza esterna, il controllo di regolarità amministrativa è presupposto per l'adozione dell'atto da parte del dirigente competente o suo delegato.

4. Le determinazioni comportanti assunzione di impegno di spesa, sono soggette all'ulteriore controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto, altresì, dal Collegio dei revisori dei conti secondo le competenze stabilite dalla normativa.

### **Art. 13 – Modalità di controllo nella fase successiva**

1. Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti, da svolgersi secondo i principi generali di revisione aziendale, è posto sotto la direzione del Segretario generale.

2. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno la finalità di monitorare e verificare la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti adottati, nonché di migliorare la qualità degli atti amministrativi.

3. Sono soggette al controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e le altre tipologie di atti amministrativi individuate dalla Giunta comunale. Il Segretario generale definisce con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, le modalità operative del controllo e sceglie, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, gli atti da sottoporre a controllo.

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle normative vigenti esterne ed interne all'Ente;
- b) correttezza formale e regolarità delle procedure;
- c) conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo;
- d) rispetto dei tempi procedurali.

5. I controlli sono effettuati su un congruo insieme di atti, determinato in percentuale sul numero complessivo degli stessi e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per il controllo da effettuare.

6. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in relazioni scritte, contenenti valutazioni ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle eventuali difformità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.

7. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio comunale, al Direttore generale, ai dirigenti, al Collegio dei revisori dei conti e al Nucleo di valutazione.

8. Il Collegio dei revisori dei conti vigila, nella fase successiva, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente secondo le norme del regolamento di contabilità.

## **Titolo VI**

### **Controllo di qualità**

#### **Art. 14 – Finalità**

1. Il controllo sulla qualità è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in sede di programmazione degli interventi.
2. La Giunta comunale adotta annualmente il Piano della qualità, che viene recepito nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano dettagliato degli obiettivi.
3. Gli indicatori di qualità intervengono a completare la valutazione di prestazioni le cui caratteristiche in termini di efficienza ed economicità sono definite in via preventiva, e concorrono, nell'ambito del processo di programmazione e controllo, a ridefinire le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni da erogare.

#### **Art. 15 – Modalità di effettuazione del controllo di qualità**

1. La qualità percepita dagli utenti dei servizi viene rilevata in maniera sistematica con metodologie di ricerca sociale tramite indagini di gradimento sia di tipo quantitativo che qualitativo.
2. La qualità effettiva del servizio è rappresentata da almeno quattro fattori:
  - a) accessibilità, intesa come disponibilità delle informazioni necessarie, accessibilità fisica e multicanale;
  - b) tempestività, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione e rispetto dei tempi previsti;
  - c) trasparenza, intesa come informazione sui criteri e i tempi di erogazione, sul responsabile del provvedimento e sui costi;
  - d) efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza formale, affidabilità e completezza.
3. La verifica sulla qualità effettiva avviene attraverso il sistema dei controlli interni, associati al ciclo di gestione della *performance* di ente e della *performance* organizzativa
4. Le carte dei servizi costituiscono uno degli strumenti attraverso cui rendere pubblici gli standard di qualità garantiti agli utenti dei servizi.

## **Titolo VII**

### **Controllo sulle società partecipate**

#### **Art. 16 – Finalità**

1. Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la qualità delle attività da esse svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri finanziari del Comune di Modena.

### **Art. 17 – Modalità di effettuazione del controllo sulle società partecipate**

1. Il controllo sulle società partecipate si realizza mediante l'organizzazione di un sistema informativo che rileva e verifica gli obiettivi delle società, la loro situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a partecipazione pubblica.

2. Il controllo sulle società partecipate viene effettuato dalla struttura interna preposta alle partecipazioni societarie, con la collaborazione dei rappresentanti dell'Ente negli organi di amministrazione delle società stesse. Per gli aspetti connessi ai contratti di servizio e agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la struttura preposta alle partecipazioni societarie si rapporta con i settori competenti, cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di servizio sia un ente diverso dal Comune, il settore competente per materia si raccorda con quest'ultimo per la definizione degli obiettivi e per la verifica di eventuali scostamenti.

### **Art. 18 – Società soggette al controllo**

1. Sono soggette al controllo di cui al presente titolo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è almeno pari al 10%, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, secondo quanto stabilito dall'art. 147-*quater* del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le società nelle quali la partecipazione del Comune di Modena è inferiore al 10% il controllo è circoscritto alla verifica dell'andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

3. Le società soggette al controllo sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

### **Art. 19 – Obiettivi delle società partecipate**

1. Alla Relazione previsionale e programmatica è allegata una specifica relazione contenente, per ciascuna delle società soggette a controllo, gli obiettivi dell'esercizio corredati dai relativi dati quantitativi e qualitativi e dal budget. La relazione, predisposta sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l'ausilio dei rappresentanti dell'Ente nei rispettivi organi di amministrazione, evidenzia la congruenza di tali obiettivi con le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale.

### **Art. 20 - Verifiche infrannuali**

1. Almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre, viene effettuato il monitoraggio sull'andamento delle società, attraverso l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget e l'individuazione delle eventuali azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

## **Art. 21 - Verifiche finali e bilancio consolidato**

1. Al termine dell'esercizio le risultanze del controllo vengono evidenziate in un'apposita relazione predisposta dalla Giunta comunale sulla base delle informazioni trasmesse dalle società con l'ausilio dei rappresentanti dell'Ente nei rispettivi organi di amministrazione.
2. La relazione viene trasmessa al Consiglio comunale, che la approva contestualmente al bilancio consolidato.